



Giunta Regionale della Campania

**DIREZIONE GENERALE 50 - 15 - RISORSE STRUMENTALI
U.O.D. 03 - GESTIONE BENI, CASSA ECONOMALE, SUPPORTO SEDI.**

**Servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze
dei Magazzini della Giunta Regionale della Campania.**

CPV 63110000-3: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

Capitolato d'appalto

Sommario

Art. 1 Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Ambito dell'appalto.....	4
Art. 3 Durata e importo dell'appalto	4
Art. 4 Prestazioni.....	5
Art. 5 Orario di effettuazione del servizio	6
Art. 6 Automezzo e Attrezzature	6
Art. 7 Esecuzione del servizio e obblighi dell'appaltatore.....	6
Art. 8 Coordinatore del servizio	7
Art. 9 Penali.....	8
Art. 10 Pagamenti	9
Art. 11 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	10
Art. 12 Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	11
Art. 13 Salvaguardia dei livelli occupazionali – Clausola sociale.....	11
Art. 14 Vigilanza	12
Art. 15 Valutazione di impatto criminale – protocollo di legalità	12
Art. 16 Clausola di manleva	13
Art. 17 Garanzia definitiva.....	14
Art. 18 Polizza R.C.T.	14
Art. 19 Sospensioni.....	14
Art. 20 Revisione prezzi.....	15
Art. 21 Modifiche del contratto in fase di esecuzione	15
Art. 22 Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	16
Art. 23 Divieto di cessione del contratto e subappalto	16
Art. 24 Risoluzione del contratto	17
Art. 25 Recesso	18
Art. 26 Definizione delle controversie	18
Art. 27 Obbligo di riservatezza e divieto di pubblicità	18
Art. 28 Trattamento dei dati personali.....	19
Art. 29 Disposizioni finali.....	20

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di movimentazione, facchinaggio e gestione logistica di beni mobili, da effettuarsi manualmente e con attrezzature e macchinari, presso i magazzini e centri logistici di smistamento regionali delle sedi di:
 - **Napoli** - Via P. Metastasio 25/29, Centro Direzionale Isole A6 - C3 - C5, Centro logistico di via Don Bosco;
 - **Avellino** - Collina Liguorini;
 - **Salerno** - Via Generale Clark, 103.
2. A scopo esemplificativo e non esaustivo, il servizio si compone delle seguenti attività:
 - a. presa in carico di tutta la merce consegnata ai magazzini e centri logistici di smistamento regionali e conseguente sistemazione, catalogazione e posizionamento ordinato nella nuova collocazione della stessa, secondo quanto indicato dalla Stazione Appaltante;
 - b. movimentazione manuale e con idonea attrezzatura e macchinari all'interno dei magazzini e centri di smistamento regionali di faldoni, cartelle, oggetti in genere, materiale di arredo, asset informatici in genere, nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante;
 - c. montaggio, smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (es. scrivanie, armadi, librerie, cassetiere, scaffalature metalliche, sedie, divani, arredi vari, etc.) e di computer, stampanti, fotocopiatrici, tablet, telefoni, asset informatici in genere, presente nei magazzini e nei centri logistici di smistamento regionali con risistemazione ordinata del materiale in aree indicate dalla Stazione Appaltante
 - d. catalogazione, sistemazione e consegna del materiale cartaceo e di cancelleria in entrata e in uscita dai magazzini e dai centri di smistamento regionali;
 - e. sistemazione degli archivi connessi ai magazzini regionali, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e cartelle in genere;
 - f. imballaggio e predisposizione della merce presente nei magazzini e nei centri di smistamento regionali per l'uscita e la consegna presso gli uffici regionali;
 - g. piccoli interventi di riparazione in fase di montaggio e smontaggio degli arredi all'interno dei magazzini e centri logistici di smistamento regionali e presso le sedi regionali ove viene consegnata la merce;
 - h. stoccaggio momentaneo in luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, di tutto il materiale da dismettere (arredi in genere, asset e materiale informatico, materiale di cancelleria etc.);
 - i. trasporto e consegna, con autista ed automezzo in titolarità e gestione dell'Appaltatore, di tutto il materiale oggetto del servizio (piccoli arredi e complementi in genere, asset e materiale informatico, materiale cartaceo, cancelleria etc.):
 - tra i magazzini e centri logistici di smistamento regionali;
 - dai magazzini e centri logistici di smistamento regionali a tutte le sedi ed uffici della Giunta Regionale della Campania presenti sul territorio della Campania;
 - j. movimentazione e trasporto presso le isole ecologiche e centri di raccolta regionali di tutto il materiale "fuori uso da dismettere" presente nei magazzini e centri logistici di smistamento regionali (es. arredi in genere, pareti divisorie mobili, asset informatici, scaffalature metalliche, materiale cartaceo, materiale di consumo, materiale di scarto etc.) con attestazione dell'avvenuto smaltimento a norma di legge e relativi oneri a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore;
 - k. quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito di ogni esigenza emergente e comunque inerente la natura dell'appalto.

Si precisa che:

- tutti i materiali necessari all'espletamento delle attività oggetto d'appalto (es. cartoni,

pluriball, scotch, nastri adesivi, teli coprenti, coperte da imballaggio e quant'altro), così come l'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio (es. indumenti da lavoro, utensili, macchinari, carburante per automezzi, ecc.), si intendono compresi nelle attività ed a carico dell'Appaltatore;

- tutti gli adempimenti a norma di legge riguardanti l'utilizzo del mezzo di trasporto (es. patente di guida del personale della Ditta aggiudicataria adibito all'uso del mezzo di trasporto, assicurazioni, attestati di trasporto, autorizzazioni ecc.), restano ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore;
- eventuali oneri relativi alla sosta, parcheggio degli automezzi, oneri per zone a traffico limitato (Ztl), zone pedonali ecc., restano ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore;
- tutti gli adempimenti a norma di legge riguardanti l'utilizzo dei macchinari e attrezzature per le attività di montaggio, smontaggio, movimentazione, trasporto, facchinaggio etc. di cui al servizio in oggetto (es. attestazioni di conformità, manutenzione periodica, autorizzazioni all'uso etc.) restano ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 2 Ambito dell'appalto

1. L'appalto si svolgerà prevalentemente nei seguenti edifici situati nel territorio regionale:
 - Napoli - Via P. Metastasio 25/29;
 - Napoli - Centro Direzionale Isole A6 - C3 - C5;
 - Napoli - Centro logistico di via Don Bosco;
 - Avellino - Collina Liguorini;
 - Salerno - Via Generale Clark, 103;
 - Eventuali altri luoghi che potranno essere indicati dall'Amministrazione.
2. La Stazione Appaltante si riserva di modificare, previa comunicazione scritta, l'elenco degli edifici indicati, a seguito di eventuali nuove acquisizioni o dismissioni di immobili che avvengano nel corso dell'appalto.

Art. 3 Durata e importo dell'appalto

1. La durata dell'appalto è di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, risultante dal relativo verbale.
2. L'importo triennale a base di gara relativo al servizio richiesto è il seguente: **€ 1.097.005,84 I.V.A. esclusa.**
3. **Il costo complessivo triennale della manodopera**, scorporato dall'importo assoggettato al ribasso, è pari a **€ 769.869,36 Iva esclusa.**
4. Tale costo è stato quantificato utilizzando il costo medio orario del lavoro per il personale di 2° e 3° livello dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi di cui al Decreto direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024, con riferimento alla tabella "Campania" allegata al predetto Decreto, nel modo seguente: (12532h x €/h 17,46 x 3anni) + (2080h x €/h 18,18 x 3anni).
5. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
6. In fase di esame preventivo dei rischi relativi all'appalto in oggetto, a seguito della valutazione effettuata per le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., **l'importo triennale dei costi della sicurezza** è risultato il seguente: **€ 3.000,00 Iva**

esclusa. Tale importo, in ossequio all'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso.

7. Nella stima delle incidenze delle prestazioni del servizio, la stazione appaltante ha stimato un utile d'impresa pari al 10% e le spese generali nella misura del 15%.
8. Le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente appalto graveranno sul capitolo di spesa n. U00134, in capo alla UOD 03 – Gestione beni, Cassa Economale, Supporto Sedi della Direzione Generale per le Risorse strumentali.

Art. 4 Prestazioni

1. Le prestazioni indicate nell'articolo 1 sono retribuite mensilmente a misura, per cui saranno compensate esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestate, sulla base del costo unitario offerto in sede di gara, corrispondenti a complessive **14.612 ore annue**, così ripartite:

Magazzino/Centro logistico di smistamento	Ore annuali
Napoli - Via Metastasio 25- Centro Dir.le is. A6 - C3 - C5 - Via Don Bosco 9/E	10.036
Avellino - Centro Direzionale "Collina Liguorini"	4.160
Salerno - Via Generale Clark, 103	416
TOTALE	14.612

2. Il personale della Società aggiudicataria è tenuto a registrare l'inizio e la fine della propria prestazione lavorativa presso i lettori del sistema di rilevazione presenze installati nei magazzini e centri logistici di smistamento regionali (ove non presenti da installare a cura e spese della società aggiudicataria del servizio). Tali registrazioni saranno utilizzate per effettuare le opportune verifiche sul rispetto del monte ore richiesto di cui al precedente comma 1.
3. Il personale della Ditta aggiudicataria presterà la sua attività lavorativa presso le sedi indicate all'art. 2 nel modo seguente:

- Napoli – via Metastasio 25-29:

- n. 3 unità di personale per 40 ore settimanali (lun-ven);
- n. 1 unità di personale per 25 ore settimanali (lun-ven).
- n. 1 unità di personale per 8 ore settimanali (martedì e giovedì).

- Napoli – Centro Direzionale Is. A6 - C3 - C5:

- n. 1 unità di personale per 40 ore settimanali (lun-ven).

- Avellino – Collina Liguorini:

- n. 2 unità di personale per 40 ore settimanali (lun-ven).

- Salerno – Via Generale Clark, 103:

- n. 1 unità di personale per 8 ore settimanali (martedì e giovedì).

Si precisa quanto segue:

- è facoltà della S.A. variare la distribuzione delle ore annuali previste in appalto;
- il personale impiegato presso il magazzino di via Metastasio 25-29 in Napoli potrà, per specifica esigenza della Stazione Appaltante, essere destinato ad operare presso il Centro logistico di smistamento regionale di Via Don Bosco 9/E.
- le unità impiegate presso magazzini o centri di smistamento dismessi nel corso dell'appalto ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente Capitolato Speciale, potranno essere riassegnate

ad altre strutture analoghe, secondo le necessità della Stazione Appaltante.

Art. 5 Orario di effettuazione del servizio

1. Il servizio si svolgerà durante l'orario di apertura degli uffici regionali, prevalentemente nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compreso. È facoltà della S.A. richiedere lo svolgimento delle prestazioni in orari diversi.

Art. 6 Automezzo e Attrezzature

1. La Società aggiudicataria per l'espletamento del servizio dovrà dotarsi di adeguate attrezzature quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. utensili manuali (giraviti, pinze, set di chiavi, ventose, cinghie, etc); utensili elettrici (avvitatori a batteria, trapani, etc);
 - b. mezzi meccanici (pianali mobili, carrelli a due ruote, carrelli a sponda fissa a quattro ruote, carrelli con ruote a stella, transpallet manuali, gruetta idraulica da officina da 500kg, etc.);
 - c. mezzi elettrici (transpallet elettrici, transpallet elevatori, carrelli elevatori);
 - d. contenitori in plastica, legno e/o cartone, nastro adesivo in PVC di ottima qualità, in modo tale che non lasci sulle superfici aloni o residui di colla, pellicola trasparente etc. nonché imballaggi in cartone e speciali (es. polietilene a bolle d'aria).
2. La Società aggiudicataria dovrà dotarsi di n. 1 **automezzo** (con portata da 15 quintali fino a 35 quintali) appositamente individuato e idoneo al trasporto quotidiano nell'ambito del territorio regionale di tutto il materiale oggetto del servizio, con eventuale automezzo in sostituzione.
3. È previsto l'utilizzo dell'automezzo (con portata da 15 quintali fino a 35 quintali) con percorrenza media giornaliera fino a 500 Km per 5 giorni a settimana (lun-ven) entro l'ambito delle sedi regionali.
4. Almeno un operatore dovrà essere adibito alla guida e dovranno essere individuati tra il personale operante i necessari sostituti.
5. I macchinari e le attrezzature utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori e, in genere, tutte le norme giuridiche e di buona tecnica vigenti. Essi devono essere efficienti e mantenuti tali. Resta ferma l'esclusiva responsabilità della Società aggiudicataria in ordine alla scelta e all'impiego dei macchinari e degli attrezzi.
6. I macchinari e gli attrezzi della Società aggiudicataria devono essere contraddistinti da targhette indicanti la propria ragione sociale e dotati della relativa dichiarazione di conformità (ove prevista) e del manuale d'uso e manutenzione.

Art. 7 Esecuzione del servizio e obblighi dell'appaltatore

1. La Società aggiudicataria è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti al momento dell'inizio dell'appalto e che entreranno in vigore nel corso dello stesso. Il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito nei termini, alle condizioni e con le modalità indicate nei documenti che integrano il contratto.
2. Le prestazioni in cui si esplicano i servizi dovranno essere eseguite a regola d'arte in armonia con le attività svolte negli ambienti delle sedi regionali. La Società aggiudicataria dovrà, pertanto, rispettare le regole, gli usi e gli orari stabiliti per non recare disturbo allo svolgimento dell'attività consiliare ed amministrativa della Giunta Regionale della Campania.

-
3. Attesa l'esigenza inderogabile di garantire la continuità dell'attività istituzionale della Regione Campania in condizioni di sicurezza la Società appaltatrice, in caso di sciopero o di agitazione sindacale incidente sul tempestivo, pieno e corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà, nel rispetto degli interessi sindacali connessi al diritto di sciopero:
 - a. far pervenire al D.E.C. comunicazione scritta dell'inizio dello stato di agitazione entro 8 ore dal momento in cui ne ha avuto notizia dalle organizzazioni sindacali;
 - b. predisporre, ove possibile, un servizio sostitutivo e garantire comunque la presenza del 50% dell'organico previsto per le attività ordinarie, al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale;
 - c. mettere in atto tutte le attività indispensabili a garantire la sicurezza delle attrezzature per tutta la durata dello stato di agitazione e dell'eventuale sciopero;
 - d. mettere in atto tutte le attività e le contromisure indispensabili ad evitare o a rendere minimo il danno a carico della S.A. per tutta la durata dello stato di agitazione, e ciò senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
 - e. porre l'Amministrazione nelle condizioni più idonee a soddisfare le esigenze di lavoro nel periodo interessato.
 4. Salvo quanto disposto al comma precedente del presente articolo, e senza pregiudizio dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 9, qualora la Società appaltatrice non dia corso alla esecuzione del servizio, anche dopo l'assegnazione di un eventuale termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. Il maggiore onere sopportato dall'Amministrazione sarà a totale carico della Società aggiudicataria.
 5. Nel caso di violazione delle norme e degli obblighi previsti dai commi precedenti, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 24.
 6. La Società aggiudicataria deve assicurare che i propri dipendenti tengano un contegno consono all'ambiente in cui operano e rispettino le norme del codice di comportamento. In particolare, su richiesta dell'Amministrazione, la Società appaltatrice dovrà esigere dai propri dipendenti il rispetto di norme quali il "divieto di accesso" in aree determinate, se non accompagnati da personale dipendente dell'Amministrazione medesima.
 7. L'appaltatore è tenuto a fornire e far indossare al personale, apposite divise e calzature la cui foggia è da concordare con la DEC.
 8. La Società appaltatrice è tenuta a sostituire il personale momentaneamente impossibilitato ad operare al fine di garantire la continuità del servizio e del monte ore di lavoro previsto.
 9. La Società appaltatrice è tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni del DEC. e dei responsabili dei magazzini e centri logistici di smistamento regionali presso i quali il personale viene adibito.
 10. La Società appaltatrice dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione, nonché tutte le misure di sicurezza da questa predisposte, ivi comprese quelle relative ai luoghi, alle informazioni e alla tutela del patrimonio della Regione Campania.

Art. 8 Coordinatore del servizio

1. La Società appaltatrice deve nominare uno o più addetti al ruolo di "Coordinatore del servizio", che potranno essere individuati anche tra il personale lavorante.
2. La comunicazione del nominativo e dei recapiti di posta elettronica PEO e PEC del Coordinatore del servizio deve essere fatta almeno 10 giorni prima della consegna del

servizio di cui all'art. 3.

3. Il Coordinatore del servizio avrà adeguata e documentata esperienza nella gestione di servizi simili a quelli del presente appalto e sarà responsabile:
 - a. dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi in conformità con le specifiche e le procedure previste nei documenti dell'appalto, richieste dalla S.A. o dal D.E.C.;
 - b. del coordinamento di tutte le attività e delle maestranze impiegate;
 - c. dovrà garantire una presenza giornaliera presso la S.A. nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compreso;
 - d. tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze (anche telefoniche) fatte in contraddittorio con il Coordinatore del servizio dovranno intendersi rese direttamente alla Società appaltatrice.
4. Il Coordinatore del servizio dovrà essere di riconosciuta competenza tecnica e di sicura affidabilità morale e la Società aggiudicataria dovrà assicurargli regolari aggiornamenti professionali.
5. La Società appaltatrice dovrà comunicare al DEC l'eventuale sostituzione del Coordinatore del servizio almeno 10 giorni prima della sua entrata in servizio.

Art. 9 Penali

1. Il mancato rispetto di una delle clausole previste nel presente capitolato comporta l'applicazione di penali variabili in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.
2. Nel caso di ingiustificato ritardo superiore alle 12 ore nell'effettuazione di un'operazione di movimentazione, facchinaggio etc., richiesta dall'ente appaltante nei termini indicati all'art. 1, sarà applicata una penale giornaliera pari ad euro 500,00 ogni qualvolta si verifichi il fatto.
3. Qualora la società appaltatrice non metta a disposizione dell'Amministrazione il numero di persone, i mezzi, le attrezzature o l'equipaggiamento antinfortunistico richiesti dal servizio, ovvero venga accertato il mancato rispetto degli standard organizzativi illustrati nell'offerta tecnica, relativi all'impiego di un sistema informativo per la gestione e rendicontazione delle attività, alle misure di sicurezza e di riduzione dei rischi (DUVRI) ed alla sostituzione degli addetti assenti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 180,00 Euro per ogni volta che si verifichi il fatto o venga accertato l'inadempimento.
4. Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento di cui al comma precedente, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 500,00 Euro per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 24 e con le modalità di cui al successivo comma 8.
5. Qualora la società appaltatrice con l'offerta tecnica si sia impegnata all'utilizzo di attrezzature speciali e/o tecnologie innovative al fine di migliorare il servizio, ovvero a garantire la sostenibilità energetica ed ambientale dei processi, delle attrezzature e dei materiali impiegati, anche mediante l'adozione di un piano di gestione del ciclo dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e, nel corso del servizio, ne emerga l'inosservanza o sia accertato l'impiego di mezzi e materiali non conformi agli standard promessi, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 180,00 Euro.
6. Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento di cui al comma precedente, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 500,00 Euro per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 24 e con le modalità di cui al successivo

comma 8.

7. L'Amministrazione appaltante prima di procedere all'applicazione delle penali informerà tempestivamente la società appaltatrice, a mezzo PEC circa le inadempienze riscontrate ed i motivi che hanno determinato le penali. La ditta appaltatrice dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali saranno applicate definitivamente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
8. Nel caso in cui sia raggiunto il limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale) e/o nel caso di inadempimenti perduranti e/o ripetuti, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine e, qualora la società appaltatrice non ottemperi a quanto richiesto entro il termine indicato, si potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
9. Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute alla società operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla società.
10. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla **Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari**:
 - a) qualora nei confronti dell'impresa siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - b) qualora l'impresa contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - c) qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto-legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo, comunque, il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.
11. Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. L'esecuzione delle attività stabilite nel presente capitolato deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso la D.G. 15 - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ed inoltre, si riserva di verificare durante l'espletamento del servizio la qualità della prestazione offerta.

Art. 10 Pagamenti

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente dietro presentazione della relativa

fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa sul Sistema d'interscambio (SDI). I corrispettivi per i costi della sicurezza saranno contabilizzati a parte con emissione di apposita fattura.

2. L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
3. Nel caso di applicazione di penali definitive le stesse dovranno essere portate in deduzione dalla società nella prima fattura utile.
4. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Identificativo Ufficio - IPA è il seguente: M3OVT7.
5. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accredito sul c/c bancario o postale.

Art. 11 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. La Società appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di manodopera e contratti collettivi di lavoro.
2. Per ciascun dipendente utilizzato nell'esecuzione del presente appalto, la Società Aggiudicataria deve produrre copia dell'*Unilav* a comprova del rapporto di lavoro in essere.
3. In ogni momento il D.E.C. e R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori l'*Unilav* delle maestranze impegnate nell'appalto; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, la società appaltatrice è obbligata a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La Società risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136/2010, i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento e tale tessera dovrà, tra l'altro, precisare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nell'appalto e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,

artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Art. 12 Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La Società appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà provvedere affinché tutto il personale che eseguirà i servizi di cui al presente appalto, abbia ricevuto una adeguata formazione e informazione sui rischi specifici propri della loro attività e mansione nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.
2. Il DUVRI è allegato al presente documento e l'appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tutti i suoi contenuti i propri addetti destinati a prestare la loro opera nel presente appalto, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
3. La Società appaltatrice dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi (ad es. elmetti, guanti, occhiali di sicurezza, scarpe, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.
4. Il personale impiegato dovrà indossare divise e calzature fornite dall'appaltatore, decorose e in buono stato di conservazione.
5. Il personale adibito all'uso dei macchinari o dei mezzi dovrà possedere, oltre ad adeguata formazione, anche idoneo attestato, laddove previsto dalle vigenti normative.

Art. 13 Salvaguardia dei livelli occupazionali – Clausola sociale

1. Nel rispetto dell'art. 57 del D. Lgs 36/2023 e dei principi dell'Unione europea, l'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs 36/2023, garantendo la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 3/2007, l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Se l'aggiudicatario ha indicato nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, deve comunque garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante e prima di procedere all'aggiudicazione deve

presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

4. All'offerta deve essere allegato un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il progetto di assorbimento dovrà indicare il numero degli addetti necessari per svolgere il servizio, l'inquadramento e il CCNL applicabile. A tal riguardo, si specifica che il personale attualmente impiegato, oggetto delle presenti misure, è così composto e dislocato:

Magazzino/ Centro logistico di smistamento	Dip.	CCNL	Categoria/ livello	Ore/sett. effettivamente e lavorate	Ore annue effettivamente lavorate
Napoli	1	Multiservizi	2° livello	40	2.080
Napoli	2	Multiservizi	2° livello	40	2.080
Napoli	3	Multiservizi	2° livello	40	2.080
Napoli	4	Multiservizi	3° livello	40	2.080
Napoli	5	Multiservizi	2° livello	25	1.300
Avellino	6	Multiservizi	2° livello	40	2.080
Avellino	7	Multiservizi	2° livello	40	2.080
Benevento	8	Multiservizi	2° livello	8	416
Salerno	9	Multiservizi	2° livello	8	416
TOTALE					14.612

Art. 14 Vigilanza

1. Il servizio sarà eseguito sotto indicazioni del DEC, all'uopo nominato dal Dirigente della Stazione Appaltante, il quale potrà impartire all'appaltatore ordini di servizio.
2. Sarà cura del DEC, con l'ausilio di funzionari referenti per le singole strutture interessate al presente appalto, effettuare controlli periodici al fine di verificare l'osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni del presente capitolato d'appalto, ivi compreso il rispetto del monte ore mensile.
3. Il DEC, coadiuvato per il controllo da referenti di struttura, provvederà a verificare eventuali disservizi per l'applicazione delle eventuali penali previste al precedente art. 9.
4. Il DEC provvederà:
 - all'inizio dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della ditta, alla ricognizione dei locali per i quali dovrà essere espletato il servizio, redigendo apposito verbale;
 - alla fine dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della ditta, alla verifica dello stato dei singoli locali oggetto del servizio, redigendo apposito verbale.
5. La Stazione Appaltante potrà procedere, in ogni momento, tramite gli uffici competenti od organi all'uopo incaricati, a tutte le verifiche o controlli che riterrà opportuno effettuare.

Art. 15 Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità

1. Ai sensi dell'art.19, comma 5, del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27.02.2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante - SA, anche mediante gli uffici del Responsabile Unico di Progetto e del Responsabile di Esecuzione del contratto ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale

esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare alla S.A. ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.
3. La Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 01.08.2007 ed approvato con delibera di G.R. del 08.09.2007; pertanto, l'adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.
4. In applicazione del "protocollo di legalità in materia di appalti", sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, acquisisce dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia di Napoli. Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale.
5. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
6. La S.A. procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto.
7. L'impresa esecutrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. In caso di grave e reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Art. 16 Clausola di manleva

1. La società appaltatrice è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione. La stessa è, altresì, responsabile per danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell'Amministrazione o a persone che lavorano per ordine e per conto dell'Amministrazione, nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano negli edifici oggetto del presente appalto.
2. A tal scopo la società aggiudicataria dovrà produrre idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti

derivanti dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo di importo non inferiore ad €. 1.000.000,00 (un milione di euro).

3. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto.
4. Il personale impiegato nell'appalto non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti dell'Ente Regione.

Art. 17 Garanzia definitiva

1. L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione con le modalità di cui 106 del D.lgs. 36/2023.
2. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).
3. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
4. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.
6. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
8. Per quanto non espressamente disciplinato e richiamato nel presente articolo trova applicazione quanto disposto dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Art. 18 Polizza R.C.T.

1. Per eventuali danni, arrecati a persone, suppellettili e cose, derivanti dall'esecuzione dell'appalto di che trattasi, la ditta aggiudicataria dovrà essere fornita di adeguata copertura assicurativa (Polizza R.C.T.) per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro). Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto.

Art. 19 Sospensioni

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano, anche parzialmente, in via temporanea l'utile prosecuzione del servizio e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il R.U.P e il D.E.C. possono disporre la sospensione, anche parziale,

dell'esecuzione del contratto compilando – se possibile – con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate tutte le circostanze che hanno determinato la sospensione, le modalità di attuazione, i relativi aspetti economici e le eventuali condizioni per la ripresa dei servizi.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il R.U.P. e il D.E.C dispongono la ripresa dell'esecuzione e indicano il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'appaltatore e dal R.U.P.
3. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
4. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore per la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 20 Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto e sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) anche in assenza di istanza di parte.
2. Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai servizi di movimentazione e magazzinaggio - CPV 63110000-3, è individuato l'indice univoco dei Prezzi alla Produzione dei Servizi - Ateco 5224 "movimentazione merci".
4. La Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
5. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
6. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
7. Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.

Art. 21 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso, ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. **Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali, è pari ad € 1.682.075,62 IVA esclusa.**
5. L'Amministrazione, in particolare, si riserva di modificare – previa comunicazione scritta, l'elenco degli edifici indicati, a seguito di eventuali nuove acquisizioni o dismissioni di immobili che avvengano nel corso dell'appalto oppure di ampliare o ridurre le superfici degli edifici e dei locali a disposizione.
6. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ampliare o ridurre il numero di operatori necessari all'espletamento del servizio. In tal caso, il corrispettivo dell'appalto sarà rideterminato sulla base del corrispettivo medio orario desunto dall'offerta economica, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Art. 22 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione:
 - a. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.E.C. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b. le eventuali controversie tra la società appaltatrice e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - c. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - d. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal D.E.C. o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante.

Art. 23 Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della stazione appaltante.
3. Al fine di limitare l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali e preservare un miglior grado di sicurezza a tutela dei lavoratori, oltre che per scongiurarne il decadimento qualitativo, la prestazione del servizio in appalto può essere subappaltata ma non può, a sua volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.
4. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
5. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale ed è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

6. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art.119 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 24 Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile, l'Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi che valgono come clausole risolutive espresse:
 - a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;
 - b. inadempimento alle disposizioni del D.E.C. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. raggiungimento, accertato dal R.U.P., del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
 - f. violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g. violazioni delle norme di cui all'art. 7;
 - h. reiterata inottemperanza agli impegni presi con l'Offerta tecnica di gara;
 - i. inottemperanza alle dichiarazioni in merito all'applicazione della clausola sociale;
 - j. accertata violazione, da parte della società aggiudicataria, delle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - k. violazione delle modalità di cessione degli accordi contrattuali o del credito;
 - l. violazione degli obblighi di riservatezza ovvero del divieto di pubblicità;
 - m. lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero l'avvio del procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'appaltatore a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte

dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

3. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute rilevanti per la specificità del servizio, saranno contestati all'appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.
4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della società aggiudicataria, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lett. b), del Codice.
5. L'Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della società aggiudicataria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori o per la prosecuzione del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 25 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° c.c., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ed anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).
2. In caso di recesso l'aggiudicataria ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 e 39 dell'allegato II.14.

Art. 26 Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 Obbligo di riservatezza e divieto di pubblicità

1. La società appaltatrice dovrà osservare e far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto del presente appalto la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie e i dati

-
- di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto. Tali informazioni, notizie e dati non potranno essere utilizzate per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto.
2. La società appaltatrice è tenuta ad informare il personale impiegato nell'appalto qualora, a qualunque titolo, dovesse entrare in contatto con documentazione della Regione Campania, che il contenuto di questa ha carattere di massima riservatezza investendo aspetti coperti dalla normativa per la tutela della *privacy*.
 3. La società appaltatrice non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Regione, salvo il caso di referenza relativamente a gare pubbliche o per esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.
 4. Senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, non potrà essere comunicato o divulgato il contenuto dell'appalto, neppure a titolo di referenza commerciale. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di partecipazione alle gare pubbliche, nel limite di quanto previsto dalla vigente normativa.
 5. È fatto divieto di utilizzare il logo della Regione Campania.
 6. Il contenuto del presente articolo integra un patto autonomo. Pertanto, gli obblighi e i divieti in esso previsti, non soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia del contratto d'appalto.

Art. 28 Trattamento dei dati personali

1. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal G.D.P.R. n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'OEA, ai fini della stipula del contratto d'appalto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa alla Stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi e sulle capacità tecnico- economiche del concorrente rispetto alla esecuzione della fornitura ed alla aggiudicazione e, per quanto attiene alla normativa antimafia in assolvimento di precisi obblighi di legge; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
 - DATI SENSIBILI: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: I dati possono essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, membri di Commissioni aggiudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze

relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario e ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.

- DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO: relativamente ai suddetti dati al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al d. lgs. n. 196/2003; acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate in precedenza.
3. La società appaltatrice s'impegna ad utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 29 Disposizioni finali

1. La società aggiudicataria è tenuta alla piena e incondizionata osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o locale.
2. La società aggiudicataria è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del D. Lgs. n. 36/2023, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.